



D.D.G. 3174 del 05/08/2026

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. 14/05/1985, n. 246 (norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di pubblica istruzione);
- VISTA la legge regionale del 16/12/2008 n. 19 *Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*;
- VISTO il D. P.Reg. 05/04/2022 n. 9 - Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi del comma 3, articolo 13, legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- VISTO il D.P.Reg. n.770 del 20/02/2025 con il quale il Presidente della Regione ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione, Università e Diritto allo Studio dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale;
- VISTA la legge regionale 19/04/1974, n. 7 *Provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile di Catania*;
- VISTA la L.r. 05/09/1990 n. 34 *Riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica*;
- VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO l'art. 15 della L.r. 05/09/1990 n. 34, secondo il quale "L' Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, con proprio decreto stabilisce i criteri, basati sul servizio, e i titoli di studio per la formazione delle graduatorie annuali permanenti."
- VISTA la L.r. 24/02/2000 n. 6 "Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali";
- VISTI i seguenti decreti con i quali è stata riconosciuta la parità scolastica ai sensi della legge 10/03/2000 n. 62, a decorrere dall'anno scolastico 2001/2002 :
- D.A. 28 del 05/02/2002 - Liceo artistico regionale "Renato Guttuso" - Bagheria;
 - D.A. 29 del 05/02/2002 - Liceo artistico regionale "L. e M. Cascio" - Enna;
 - D.A. 30 del 05/02/2002 - Liceo artistico regionale "Raffaele Libertini" - Grammichele;
 - D.A. 31 del 05/02/2002 - Liceo artistico regionale "Don Gaspare Morello" - Mazara del Vallo;
 - D.A. 32 del 05/02/2002 - Liceo regionale "C. M. Esposito" - Santo Stefano di Camastra;
 - D.A. 33 del 05/02/2002 e D.D.G. 7450 del 18/12/2018 - Istituto Regionale di



D.D.G. 3174 del 05/08/2026

Istruzione Secondaria Superiore "Francesca Morvillo" di Catania

- VISTO il D.P.R. del 14/02/2016 n. 19 *Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni* (D.M. n. 259 del 09/05/2017 e n. 255 del 22/12/2023);
- VISTO il D.A. 1027 del 18/05/1976, registrato alla Corte dei Conti il 20/05/1976, reg. 5 fgl. 39, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 31 del 29/05/1976, con il quale sono stati determinati i criteri di valutazione e le modalità per la compilazione delle graduatorie regionali permanenti ai sensi dell'art. 16 della L.r. 06/05/1976, n. 53;
- VISTO l'art. 16 della legge regionale n. 17 del 16/10/2019 *collegata alla legge di stabilità per l'anno 2019* che ha modificato l'art. 16, comma 2 e 3, della legge regionale 06/05/1976 n. 53;
- VISTO il D.D.G. 2304 del 29/10/2025 con il quale sono state approvate le graduatorie regionali per immissione in ruolo e per incarichi di supplenza annuale docenti nelle scuole secondarie regionali anno scolastico 2025/2026;

D E C R E T A

art. 1 - graduatorie regionali per immissione in ruolo

Ai fini dell'immissione nel ruolo insegnanti delle seguenti scuole secondarie regionali:

- Liceo artistico regionale "Renato Guttuso" di Bagheria;
 - Liceo artistico regionale "L. e M. Cascio" di Enna;
 - Liceo artistico regionale "Raffaele Libertini" di Grammichele;
 - Liceo artistico regionale "Don G. Morello" di Mazara del Vallo;
 - Liceo regionale "C. M. Esposito" di Santo Stefano di Camastra;
 - Istituto Regionale di Istruzione Secondaria Superiore "Francesca Morvillo" di Catania
- sono formate per l'anno scolastico 2026/27, ai sensi dell'art. 16 della L. R. 06/05/1976 n. 53 come modificato dall'art. 16 della legge regionale n. 17 del 16/10/2019, le graduatorie regionali permanenti per le seguenti classi di concorso, appartenenti alla tabella A e B del D.P.R. n. 19 del 24/02/2016 come modificate dai D.M. n. 259 del 09/05/ 2017 e n. 255 del 22/12/2023 :

<i>classe di concorso</i>	<i>denominazione</i>
A 02	design dei metalli, dell'oreficeria, delle pietre dure e gemme
A 03	design della ceramica
A 05	design del tessuto e della moda
A 08	discipline geometriche, architettura design dell'arredamento e scenotecnica
A 09	discipline grafiche, pittoriche e scenografia
A 10	discipline grafiche pubblicitarie



D.D.G. 3174 del 05/08/2026

A 12	(ex A12 e A22) Discipline letterarie nell'istruzione secondaria di I e II grado
A 14	discipline plastiche scultoree e scenoplastiche
A 15	discipline sanitarie
A 19	filosofia e storia
A 22 i	(ex A24 e A25) Lingue e culture straniere (inglese) nell'istruzione secondaria di I e di II grado
A 27	matematica e fisica
A 28	matematiche e scienze nella scuola secondaria di primo grado
A 34	scienze tecnologiche chimiche
A 48	(ex A48 e A49) Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado
A 50	scienze naturali, chimiche e biologie
A 54	storia dell'arte
B 12	laboratorio di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche
ADSS	insegnante di sostegno scuola secondaria di secondo grado

Le predette graduatorie sono utilizzate:

- per la nomina nel ruolo degli insegnanti nei limiti del 50% delle cattedre di diritto risultanti vacanti e disponibili con l'inizio dell'anno scolastico;
- per il conferimento degli incarichi di supplenza annuale con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 16 comma 4 della legge regionale n. 17 del 16/10/2019.

art. 2 - prima inclusione

Ai sensi del primo comma dell'art. 16 della L.r. 06/05/1976 n° 53, possono chiedere la prima inclusione nelle graduatorie regionali per immissione in ruolo di cui al precedente articolo 1, gli insegnanti che alla data di scadenza dei termini di presentazione dell'istanza e comunque al 31/08/2026 siano in possesso:

per le graduatorie delle classi di concorso tabella A e B

- a) del prescritto titolo di studio di cui al D.P.R. del 14/02/2016 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) della prescritta abilitazione all'insegnamento per la stessa classe di concorso per la quale si chiede l'iscrizione. Qualora l'abilitazione all'insegnamento sia stato conseguito all'estero devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo da parte del Ministero dell'istruzione;
- c) del servizio di insegnamento nelle scuole secondarie regionali indicate all'art. 1, prestato nella classe di concorso per la quale si chiede l'iscrizione in graduatoria per almeno due anni scolastici successivi al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;



D.D.G. 3174 del 05/08/2026

per le graduatorie della classe di concorso ADSS

- del prescritto titolo di studio di cui al D.P.R. del 14/02/2016 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
- della prescritta specializzazione all'insegnamento di sostegno (ADSS). Qualora il titolo di specializzazione sia stato conseguito all'estero devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo da parte del Ministero dell'istruzione;
- del servizio di insegnamento nelle scuole secondarie regionali indicate all'art. 1, prestato su ADSS per almeno due anni scolastici successivi al conseguimento della specializzazione;

Ai fini del requisito del servizio di insegnamento nelle scuole secondarie regionali prestato per almeno due anni scolastici, si considera anno scolastico il servizio prestato per almeno 6 mesi, calcolati come 150 giorni, pari a 5 mesi, e 16 giorni che è arrotondato al mese intero.

Il servizio per meno di 6 ore settimanali è valido come requisito di ammissione in graduatoria, ma non dà luogo a punteggio.

art. 3 - punteggio

Il punteggio attribuito ai titoli culturali e di servizio certificati o dichiarati, sarà calcolato come segue:

Punteggio per le classi di concorso tabella A e B

1	per l'abilitazione, il cui punteggio deve essere riportato in centesimi. per ogni voto superiore a 60 su 100 punti 0,30
2	per ogni anno di servizio prestato per almeno 6 mesi e per non meno di 6 ore settimanali nelle scuole secondarie regionali di cui all'art. 1 nella stessa classe di concorso per la quale si chiede l'iscrizione in graduatoria (si prescinde dal predetto limite di 6 ore per l'insegnamento svolto in un corso completo composto da meno di 6 ore settimanali) punti 2,00
3	per ogni anno di servizio prestato per almeno 6 mesi e per non meno di 6 ore settimanali nelle scuole secondarie regionali di cui all'art. 1 in altra classe di concorso rispetto quella per la quale si chiede l'iscrizione in graduatoria, purché col possesso del prescritto titolo di studio (si prescinde dal predetto limite di 6 ore per l'insegnamento svolto in un corso completo composto da meno di 6 ore settimanali) punti 1,00

Punteggio per la classe di concorso ADSS

1	Per il titolo di specializzazione, il cui punteggio deve essere riportato in centesimi. Per ogni voto superiore a 60 su 100 punti 0,30
2	per ogni anno di servizio prestato per almeno 6 mesi e per non meno di 6 ore settimanali nelle scuole secondarie regionali di cui all'art. 1 in attività di sostegno con esclusione di quello prestato nelle scuole secondarie di primo grado , (gli incarichi inferiori alle 6 ore non danno punteggio ma sono utili ai fini dell'inclusione in



D.D.G. 3174 del 05/08/2026

	graduatoria).....	punti 2,00
3	per ogni anno di servizio prestato per almeno 6 mesi e per non meno di 6 ore settimanali nelle scuole secondarie regionali di cui all'art. 1 in qualsiasi altro insegnamento compreso sostegno nelle scuole secondarie di primo grado, purché col possesso del prescritto titolo di studio (si prescinde dal predetto limite di 6 ore per l'insegnamento svolto in un corso completo composto da meno di 6 ore settimanali)	punti 1,00

Nei casi di parità di punteggio complessivo darà precedenza in graduatoria

- il maggior carico familiare
- in caso di ulteriore parità, la minore età anagrafica.

art. 4 - graduatorie regionali per incarichi di supplenza

Ai fini del conferimento degli

- incarichi di supplenza annuale con contratto di lavoro a tempo determinato, per la copertura di cattedre e posti di sostegno in organico di diritto fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto);
- incarichi di supplenza annuale con contratto di lavoro a tempo determinato, per la copertura di cattedre e posti di sostegno in organico di fatto fino al termine delle attività didattiche (incarichi 30 giugno);

anno scolastico 2026/2027 nelle seguenti scuole secondarie regionali:

- Liceo artistico regionale “Renato Guttuso” di Bagheria;
- Liceo artistico regionale “L. e M. Cascio” di Enna;
- Liceo artistico regionale “Raffaele Libertini” di Grammichele;
- Liceo artistico regionale “Don G. Morello” di Mazara del Vallo;
- Liceo regionale “C. M. Esposito” di Santo Stefano di Camastra;
- Istituto Regionale di Istruzione Secondaria Superiore “Francesca Morvillo” di Catania

saranno utilizzate

- le graduatorie regionali per immissione in ruolo, aggiornate come previsto all'art. 1 del presente decreto;
- dopo l'esaurimento delle graduatorie per immissione in ruolo, le graduatoria insegnanti abilitati/specializzati approvate con D.D.G. 2304 del 29/10/2025, in quanto graduatorie biennali (2025/26 - 2026/27), ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.R. 05/09/1990 n. 34;
- dopo l'esaurimento delle graduatorie per incarichi di supplenza insegnanti abilitati/specializzati, le graduatoria insegnanti non abilitati/non specializzati approvate con D.D.G. 2304 del 29/10/2025, in quanto graduatorie biennali (2025/26 - 2026/27), ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.R. 05/09/1990 n. 34.

art. 5 - graduatoria d'istituto

Sono confermate per l'anno scolastico 2026/2027 le graduatorie d'istituto già approvate per l'anno scolastico 2025/2026.



D.D.G. 3174 del 05/08/2026

Le graduatorie d'istituto sono utilizzate dai Presidi delle scuole secondarie regionali per:

- a) supplenze annuali fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per le cattedre e posti che non sia stato possibile coprire mediante scorrimento delle graduatorie regionali a causa del loro esaurimento.
- b) supplenze annuali fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per le cattedre e posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre;
- c) supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente
- d) supplenze annuali fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per le ore di insegnamento pari o inferiore a 6 settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, non affidate al personale di ruolo quali ore eccedenti .

Art. 6 - presentazione dell'istanza

La domanda di **inserimento o aggiornamento delle graduatorie di immissione in ruolo**, dovrà essere presentata unicamente in modalità telematica attraverso specifica procedura informatica, **entro le ore 15:00 del 31/08/2026**.

Le istanze presentate con modalità diverse ed oltre il termine di cui sopra, non sono prese in considerazione.

Nella domanda, gli aspiranti dovranno autenticarsi mediante un proprio account SPID o CIE e dichiarare in modo esplicito, ai sensi del DPR 445/2000:

- a) cognome e nome corrispondente all'account SPID o CIE;
- b) luogo e data di nascita corrispondente all'account SPID o CIE;
- c) il domicilio o recapito al quale si desidera siano inviate eventuali comunicazioni corrisponde all'e-mail registrata sullo SPID o CIE.

La presentazione della domanda implica accettazione incondizionata di tutte le norme del presente decreto.

L'eventuale domanda di inserimento o aggiornamento delle

- graduatoria insegnanti abilitati/specializzati
- graduatoria insegnanti non abilitati/non specializzati
- graduatoria d'istituto

sarà presa in considerazione per l'anno scolastico 2027/2028, per il quale sarà comunque pubblicato apposito bando, in quanto confermate per l'anno scolastico 2026/2027, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.R. 05/09/1990 n. 34, le graduatorie biennali 2025/26 - 2026/27 approvate con il D.D.G. 2304 del 29/10/2025.

art. 7 - allegati dell'istanza

All'istanza non vanno inseriti allegati.

La documentazione attestante i requisiti ed il punteggio deve essere presentata



D.D.G. 3174 del 05/08/2026

direttamente alla scuola all'atto del conferimento della supplenza e comunque non oltre 15 giorni dalla assunzione in servizio

Art. 8 - Approvazione graduatorie

Le graduatorie regionali per immissione in ruolo anno scolastico 2026/2027 saranno approvate con decreto del Dirigente del Servizio scuole non statali del Dipartimento regionale dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio sotto condizione dell'accertamento dei requisiti generali di ammissione all'impiego e pubblicate nel sito internet www.regione.sicilia.it nella sezione del Dipartimento regionale dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio.

Art. 9 - trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art 13, comma 1, del D.Lgs 196 del 30/6/2003, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti trattati, anche con strumenti informatici, ed utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione delle graduatorie. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione.

La presentazione della domanda da parte dell'aspirante implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili.

Art. 10 - conferimento delle supplenze annuali e disponibilità di cattedre e posti

Con l'inizio di ogni anno scolastico 2026/2027 tutte

- le cattedre,
- i posti di insegnamento inferiori alle 18 ore settimanali, ma comunque superiori a 6
- i posti di sostegno

disponibili nelle scuole secondarie regionali entro il 31 dicembre 2026 e vacanti per l'intero anno scolastico, sono conferiti dal Dipartimento regionale dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio in favore del personale docente non di ruolo incluso nelle graduatorie regionali di cui al presente decreto mediante:

- supplenze annuali con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto), per le cattedre e posti disponibili in organico di diritto;
- supplenze annuali con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), per le cattedre e posti disponibili in organico di fatto.

A tal fine sul sito internet www.regione.sicilia.it nella sezione del Dipartimento regionale dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio sarà pubblicato apposito avviso di convocazione con il quale saranno impartite le necessarie istruzioni per partecipare alla convocazione.

Per il conferimento delle supplenze annuali viene osservato il seguente ordine di convocazione:

- nomine per insegnamenti di materie comuni, in ordine numerico della classe di concorso
- nomine per insegnamento classe di concorso ADMM



D.D.G. 3174 del 05/08/2026

- nomine per insegnamento classe di concorso ADSS

Allo scorrimento delle graduatorie si procederà nel seguente ordine:

- 1 graduatorie per immissione in ruolo, di cui all'art. 1 del presente decreto;
- 2 graduatorie per incarichi di supplenza insegnanti abilitati/specializzati approvate con D.D.G. 2304 del 29/10/2025;
- 3 graduatorie per incarichi di supplenza insegnanti non abilitati/non specializzati approvate con D.D.G. 2304 del 29/10/2025.

Lo scorrimento delle graduatorie ha termine con l'assegnazione dell'ultima disponibilità o per esaurimento della stessa.

Durante lo scorrimento di una graduatoria, non è consentito optare per lo scorrimento di una diversa graduatoria. L'insegnante interessato ad una diversa proposta di nomina, dovrà attendere lo scorrimento della graduatoria di interesse. Non è altresì consentito, durante lo scorrimento delle graduatorie comuni, optare per l'insegnamento di sostegno mediante scorrimento di eventuali graduatorie ad incrocio.

Il superamento della rispettiva posizione durante la convocazione

- per mancata partecipazione alla convocazione stessa;
- o non accettazione;

comporta il depennamento dalla graduatoria regionale e d'Istituto solo per quella classe di concorso e per l'anno scolastico corrente.

Art. 11 – ulteriori convocazioni per conferimento delle supplenze annuali e disponibilità di cattedre e posti

Nel caso di ulteriori disponibilità resesi libere per qualsiasi motivazione si procederà ad ulteriori convocazioni nei giorni che saranno fissati dal Dipartimento.

In caso di esaurimento delle graduatorie di insegnamento comune, le residue disponibilità di cattedre e posti saranno assegnate dal Preside della scuola di competenza, utilizzando le graduatorie di istituto, con esclusione degli insegnanti risultati assenti e rinunciatari alla convocazione regionale.

In caso di esaurimento delle graduatorie di sostegno si procederà alla creazione di una graduatoria ad incrocio, distinta in:

- graduatoria ad incrocio insegnanti abilitati scuola secondaria di I grado
- graduatoria ad incrocio insegnanti non abilitati scuola secondaria di I grado
- graduatoria ad incrocio insegnanti abilitati scuola secondaria di II grado
- graduatoria ad incrocio insegnanti non abilitati scuola secondaria di II grado

e composta da tutti gli insegnanti inclusi nelle graduatorie regionali tab. A a partire, per ciascuna graduatoria, dal primo candidato successivo all'ultimo insegnante nominato.

Gli insegnanti, cui nelle precedenti convocazioni, è stata conferita una supplenza con orario inferiore a cattedra (meno di 18 ore settimanali), prima dello svolgimento della nuova convocazione, possono chiedere il completamento dell'orario di cattedra (sino a 18 ore settimanali) esclusivamente nella stessa scuola ove è stata conferita la nomina. Il completamento di cattedra può avvenire nello stesso insegnamento o in diversi



D.D.G. 3174 del 05/08/2026

insegnamenti sempreché l'insegnante sia inserito nella rispettiva graduatoria.

Il completamento può essere realizzato anche su posti di sostegno mediante scorrimento delle graduatorie ad incrocio: in questo caso gli insegnanti che hanno diritto al completamento, in considerazione che sono già stati nominati, non saranno inseriti negli elenchi di sostegno ad incrocio.

Per il completamento :

- non è consentito il frazionamento delle cattedre di ore 18 e dei posti di sostegno anche se inferiori alle ore 18 di insegnamento settimanali.
- è consentito, invece, il frazionamento delle cattedre in materie comuni di ore settimanali inferiore alle 18, purché nei limiti dell'orario curriculare di ciascuna classe del corso di studi.

Art. 12 – presa di servizio

L'insegnante che in sede di convocazione ha ricevuto la proposta di nomina entro il termine indicato nell'avviso di convocazione o nella rispettiva nomina deve assumere servizio, a pena di decadenza dalla nomina, salvo comprovati e giustificabili motivi.

Alla proposta di nomina farà seguito la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato tra l'interessato e il Preside della scuola di nomina.

L'elenco delle supplenze conferite dal Dipartimento sarà pubblicato sul sito internet www.regione.sicilia.it nella sezione del Dipartimento regionale dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio.

La supplenza ha decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio, anche nell'ipotesi in cui questa sia avvenuta, per giustificato motivo, con ritardo sul termine stabilito. La supplenza conferita al personale, il quale in base a vigenti norme di legge non possa assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici e non a quelli economici, nel limite di durata della supplenza stessa, fatti salvi i casi di personale in congedo per maternità e per infortunio sul lavoro.

Il docente che non assume servizio o che dopo avere assunto servizio si dimette, viene depennato da **tutte le graduatorie regionali e d'Istituto**.

Non è consentito dopo il conferimento della nomina optare per il lavoro part-time.

Non è consentito al personale che ha accettato la nomina annuale il cambio di sede presso un'altra istituzione scolastica.

All'atto del conferimento della supplenza e comunque non oltre 15 giorni dalla assunzione in servizio, l'insegnante deve, a pena di decadenza, presentare al Preside i seguenti documenti attestanti il possesso dei requisiti ed il punteggio in graduatoria:

- certificato di cittadinanza italiana, ovvero certificato di cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea, di data non anteriore a sei mesi;
- certificato attestante il godimento dei diritti politici, di data non anteriore a sei mesi;
- certificato generale del casellario giudiziario, di data non anteriore a sei mesi;
- certificato attestante eventuali carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica, in data non anteriore a sei mesi;
- fotocopia di un documento personale di identificazione;



D.D.G. 3174 del 05/08/2026

- documentazione attestante il punteggio attribuito in graduatoria ed, in particolare:
 1. certificato del titolo di studio, rilasciato dalla competente università, contenente l'indicazione della votazione ottenuta e della data del conseguimento;
 2. certificato del titolo di abilitazione/specializzazione posseduto con l'indicazione del voto complessivo.

Nel caso in cui l'aspirante non abbia ancora ottenuto la relativa certificazione, pur avendola richiesta, può allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva (secondo l'allegato modello) dalla quale risulti che lo stesso ha conseguito l'abilitazione, il punteggio separatamente ottenuto nelle prove scritte ed in quelle orali ed il punteggio complessivamente ottenuto.

Non sono ammessi certificati di idoneità conseguita nel relativo concorso ordinario ai fini abilitanti, in luogo dei sopracitati certificati di abilitazione;

3. certificati attestanti il servizio svolto, nonché gli altri servizi didattici prestati incluso quello presso le scuole secondarie regionali.

Detti certificati devono indicare con precisione, per ciascun anno scolastico,

- la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione del servizio,
- la materia o le materie insegnate,
- il numero delle ore settimanali di insegnamento,
- le classi in cui l'insegnamento è stato impartito,
- l'eventuale partecipazione alle sessioni di esame,
- la relativa qualifica.

I certificati di servizio e le autocertificazioni privi anche di una sola delle indicazioni di cui sopra non saranno presi in considerazione e non saranno ritenuti validi ai fini della inclusione in graduatoria e/o del punteggio.

Tutti i certificati possono essere dichiarati con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

Sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui sopra:

- i dipendenti pubblici di ruolo che dimostrino tale qualifica mediante la presentazione dello stato matricolare;
- gli insegnanti che assumano servizio negli stessi Istituti dove hanno insegnato nell'anno scolastico precedente, che possono fare riferimento ai documenti che siano già allegati al proprio fascicolo personale esistente presso l'Istituto medesimo.

art. 13 – *conferimento supplenze temporanee*

Il Preside conferisce le supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di istituto vigenti nei casi di cui all'art. 5 del presente decreto. Il conferimento della supplenza deve essere preceduto da preavviso da effettuarsi a mezzo e-mail.

I docenti con orario inferiore a cattedra hanno diritto al completamento dell'orario da realizzare con una diversa supplenza temporanea, purché le ore complessive di insegnamento settimanali non siano superiori alle 18, evitando il frazionamento delle cattedre, indipendentemente se il completamento avviene per lo stesso insegnamento o in diverso insegnamento. La supplenza temporanea deve essere conferita per il tempo



D.D.G. 3174 del 05/08/2026

strettamente necessario per assicurare lo svolgimento dell'attività didattica.

Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, senza soluzione di continuità o interrotto solo dal giorno festivo o da giorno libero di insegnamento, la supplenza temporanea viene erogata nei confronti del medesimo supplente già in servizio.

Nel caso in cui la supplenza temporanea coincida con le festività natalizie e pasquali, il contratto viene interrotto nel primo giorno di sospensione delle lezioni, e verrà ripreso nel primo giorno utile di ripresa delle lezioni. In questo caso il docente in supplenza temporanea ha diritto al pagamento dei giorni interrotti da festività. Viceversa il contratto deve intendersi concluso nel primo giorno utile all'inizio delle vacanze.

Nell'ipotesi di più contratti stipulati per lo stesso insegnamento sino all'avente diritto, verrà rescisso il contratto stipulato con l'insegnante con minor punteggio della graduatoria.

Il docente che non accetta la supplenza temporanea in quanto in servizio presso altro istituto conserva il diritto di eventuali altre supplenze.

L'eventuale rinuncia alla supplenza dopo l'accettazione ovvero la mancata assunzione in servizio senza giustificato e comprovato motivo alla data stabilita, comporta la decadenza della supplenza conferita nonché il depennamento dalla graduatoria di istituto per l'intero anno scolastico.

Non è consentito lasciare una supplenza per accettarne un'altra, a meno che questa ultima sia conferita fino al termine delle attività didattiche. Tale possibilità è consentita entro il 30 aprile e per qualsiasi numero di ore settimanali di insegnamento fino a un massimo di ore 18.

E' invece consentito al docente individuato destinatario di contratto di lavoro a tempo determinato dal Preside, di lasciare la supplenza per accettare quella conferita dal Dipartimento regionale dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio nelle date di convocazione.

Il docente che dopo avere assunto servizio si dimette, non può ottenere supplenze annuali per l'intero anno scolastico nelle altre scuole regionali.

I presidi hanno l'obbligo di sottoscrivere e di pubblicare all'albo della scuola gli atti relativi ai contratti a tempo determinato che vi resteranno affissi per 15 giorni.

art. 14 – conferimento supplenze temporanee in caso di esaurimento delle graduatorie d'istituto o in mancanza di aspiranti in possesso del titolo di studio

In caso di esaurimento delle graduatorie d'istituto di materie comuni, il Preside provvede al conferimento delle supplenze utilizzando le graduatorie degli aspiranti che hanno prodotto domanda di disponibilità (MAD) dal 1 al 30 settembre per l'anno scolastico di riferimento.

In caso di esaurimento degli elenchi di sostegno specializzati di istituto il Preside provvede al conferimento delle supplenze come segue:

- aspiranti che hanno prodotto domanda di disponibilità in possesso del titolo di specializzazione dal 1 al 30 settembre di ogni anno.



D.D.G. 3174 del 05/08/2026

In caso di più aspiranti, la graduatoria delle domande di disponibilità (MAD) sarà predisposta mediante comparazione dei titoli posseduti o dichiarati da effettuarsi sulla base della tabella di valutazione dei titoli del presente decreto.

- aspiranti inclusi nelle graduatorie di istituto di sostegno non specializzati mediante scorrimento di graduatorie.
- aspiranti inclusi nelle graduatorie di istituto di materie comuni mediante scorrimento di graduatorie ad incrocio degli abilitati e dei non abilitati.

Qualora non sia stato possibile procedere all'attribuzione delle supplenze nei modi sopra indicati si procederà all'individuazione di aspiranti muniti di titoli di studio inferiori a quelli richiesti dalle tabelle A e B annesse al D.P.R. 19/2016 per l'ammissione al relativo concorso a cattedra. I Presidi, con provvedimento adeguatamente motivato, affidano la supplenza a coloro che ne facciano domanda documentata e che, per possesso di titoli di studio e per esperienza lavorativa, in quanto hanno già prestato servizio di insegnamento nelle scuole secondarie regionali, danno il maggiore affidamento per l'insegnamento da conferire.

E' fatto divieto al Preside di affidare supplenze al coniuge, ai parenti e agli affini entro il quarto grado sprovvisti del titolo di studio prescritto. A tale divieto si può derogare soltanto nel caso in cui non sia stato possibile conferire la supplenza ad altra persona e solo dopo formale autorizzazione del Dipartimento regionale dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio

Gli atti relativi al contratto di supplenza di cui al presente articolo saranno affissi all'albo dell'Istituto con l'indicazione che trattasi di supplenze conferite a personale sprovvisto del titolo prescritto.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet www.regione.sicilia.it nella sezione del Dipartimento regionale dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

firmato digitalmente da Fabio Ballo

IL DIRIGENTE GENERALE

firmato digitalmente da Vincenzo Cusumano